

Italia Nostra esprime solidarietà al **Comitato per la salvaguardia del Parco Pertini/Parterre e dell'Ospedale storico di Livorno**, per il diniego ingiustificato ai richiesti Referendum espresso da parte del Collegio di Garanzia. Italia Nostra condivide il seguente comunicato del **Comitato per la salvaguardia del Parco Pertini/Parterre e dell'Ospedale storico di Livorno**, evidenziando la pretestuosità, l'ignoranza culturale e il disprezzo delle regole che emergono dalla decisione del Collegio.

Comunicato del *Comitato per la salvaguardia del Parco Pertini/ Parterre e dell'Ospedale storico di Livorno*.

In data 21-10-2022 alle ore 12,46 (via PEC) è pervenuta a Tommaso Tocchini, responsabile del *Comitato Referendario*, la “decisione relativa sull’ammissibilità dei referendum” (il primo abrogativo e il secondo propositivo), che il *Comitato* aveva avanzato al Sindaco in data 04-07-2022 e che lo stesso Sindaco aveva trasmesso al Collegio di Garanzia in data 05-08-2022, in conformità dell’art. 67 comma 3 dello statuto comunale e dell’art. 4 comma 1 del Regolamento per la disciplina dei referendum comunali.

E’ vero che il Sindaco ha a disposizione 30 giorni per rispondere alle istanze dei cittadini, ma poiché si trattava di una semplice trasmissione di atti priva di valutazioni decisionali da parte sua, avrebbe potuto legittimamente provvedere all’invio anche il giorno successivo al ricevimento; prendiamo atto di questo suo inutile gesto di scortese noncuranza nei confronti dei cittadini amministrati.

A norma e nel rispetto del comma 2 dell’art. 67 dello Statuto comunale e del comma 1 dell’art. 4 del Regolamento sopra citato, il Collegio di Garanzia deve decidere entro trenta giorni dal ricevimento della proposta. Poiché il Sindaco ha effettuato la trasmissione il giorno 05-08, si suppone con sistemi telematici a riscontro immediato (e non con messaggeri a cavallo!), salvo verifica, si può pensare che almeno il giorno 08-08, il Collegio sia entrato in possesso della documentazione da esaminare. Quanto sopra comporta che entro il giorno 07-09-2022 il Collegio, se rispettoso dei dettati dello Statuto e del Regolamento, doveva decidere.

Non è possibile accettare un responso che il Collegio basi su Statuto e Regolamento quando, per primo, dimostra di non rispettarli. Ricordiamo al Collegio il comma 1 dell’art. 3 della Costituzione “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge“. Se il Collegio riteneva di non essere in grado di rispettare le disposizioni con i tempi prefissati avrebbe dovuto correttamente evidenziarlo e chiedere di essere esentato, dimettendosi. Si sottolinea che il presidente del Collegio alla fine della riunione del 12-10, ben 65 giorni dopo il presunto ricevimento degli atti ha dichiarato alla stampa (il Tirreno 13-10-2022): “...non siamo ancora entrati nel merito dei quesiti referendari”. Che era poi l’unica cosa che veniva richiesta allo stesso Collegio.

L'impressione che ricaviamo dalla lettura del giudizio di ammissibilità dei componenti il Collegio è che nemmeno successivamente sono entrati, come loro competeva, "nel merito dei quesiti referendari" che, tra l'altro, ricordiamo, erano due con quesiti, procedure ed effetti diversi che non potevano essere affrontati nello stesso modo. Riscontriamo comunque che la decisione è avvenuta e trasmessa almeno 72 giorni dopo il ricevimento degli atti da parte del Collegio, nel mancato rispetto del dettato statutario e regolamentare.

Il quesito per il referendum abrogativo non chiede di abrogare l'intero accordo di programma che prevede atti di competenza di enti ed amministrazioni non sottoponibili al referendum comunale. Abbiamo chiesto di abrogare soltanto il punto 4 della deliberazione consiliare di approvazione dell'accordo di programma concernente l'inserimento di aree e fabbricati nel piano comunale delle alienazioni e l'acquisizione di aree, in quanto relativa ad atti che sono di realizzazione incerta e tali da determinare modifiche all'accordo stesso. Il caso più evidente di difficoltà di acquisizione è quello della villa Graziani, che è entrata nel patrimonio dell'Ausl con precisi vincoli d'uso. Anche per quanto è riferibile all'area del Parco Pertini la cessione appariva difficoltosa, perché al momento dell'accordo non era certa la presenza o l'assenza di un vincolo ambientale e storico, così come tale vincolo era incerto per i capannoni e per gli ex uffici Sice/Pirelli attualmente utilizzati a servizio scolastico in attività inalienabile. Potremmo aggiungere la difficoltà di acquisizione di tutta l'area sottoposta a demolizioni di beni e servizi pubblici in attività, demolizioni che determinano, quelle sì, evidenti rischi di responsabilità amministrativo contabile. La sospensione o l'eliminazione dell'inserimento di aree e fabbricati nel piano delle alienazioni ed acquisizioni di aree è pertanto cautelativa e posta a difesa da probabili danni erariali.

A tutela della pubblica amministrazione nessun atto amministrativo è irrevocabile, infatti con modifiche elettorali o di linee amministrative, possono cambiare programmi ed orientamenti, e desta preoccupazione il fatto che nell'accordo di programma non esistano clausole cautelative come in ogni atto pubblico contrattuale. Ad esempio si prenda la vicenda della mancata realizzazione del nuovo ospedale a Montenero basso, nonostante che la procedura fosse giunta fino all'assegnazione provvisoria della gara di costruzione, l'Ausl e l'Amministrazione comunale hanno potuto recedere dagli impegni senza esborso di risarcimenti per la presenza di clausole cautelative. La stessa gara di progettazione in corso per il nuovo ospedale ha nel bando, vedi art. 2, art. 7, art. 10.3.7, varie clausole cautelative per l'eventuale non assegnazione dell'incarico. Pertanto l'effetto dell'abrogazione richiesta non ha e non deve avere nuove spese o minori entrate per il Comune che quindi non devono essere indicate.

Appare sconcertante il fatto che il Collegio di Garanzia concentri l'attenzione su un "probabile" danno erariale per il Comune, conseguenza di un "probabile" ricorso di un'altra pubblica amministrazione danneggiata dall'espressione democratica di una volontà popolare di cui non si conosce l'esito, e non si accorga dei certi danneggiamenti ai beni pubblici causati dalle decisioni già assunte: distruzione di un

parco pubblico, demolizione di edifici pubblici in esercizio di recente costruzione, alienazione di una scuola in attività con necessità di costosa sostituzione.

Si sottolinea inoltre che l'atto di cessione "a titolo gratuito" del diritto di superficie di terreni e fabbricati oltre ad essere revocabile per natura in quanto a tempo determinato e quindi revocato al termine, non consente o autorizza nessuna possibilità di edificazione sanitaria, in quanto al momento della stipula una parte dell'area era destinata a verde pubblico e gli edifici destinati parte a servizi scolastici e parte a servizi generici non sanitari, in conformità delle norme urbanistiche vigenti sia al momento della stipula contrattuale che alla data della presentazione dei quesiti referendari.

Se prendiamo in esame la proposta di referendum propositivo, gli effetti dell'eventuale approvazione del quesito non determina conseguenze su obbligazioni eventualmente irrevocabili né nuove spese o minori entrate per il Comune, in quanto serve innanzitutto a verificare il parere dei cittadini consultati. Questa verifica pare spaventare questa amministrazione comunale, ma il dettato statutario costringe semplicemente a portare in votazione in Consiglio comunale o in giunta il risultato della consultazione entro 60 giorni dalla comunicazione della proclamazione dei risultati, senza alcun obbligo di accettazione, si veda l' art. 69 comma 3 dello Statuto.

Il giudizio del Collegio sul quesito propositivo, del tutto eguale a quello sul referendum abrogativo, appare completamente incongruente e frutto o di disattenzione o di mancata valutazione dei dettati statutari. Appare inoltre assunto in violazione del "principio di ragionevolezza" delle leggi in quanto situazioni diverse vengono ingiustamente parificate.

Ottobre 2022